SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 settembre 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1992, n. 387.

Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di miglioramenti dell'efficienza dei servizi del settore giudiziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia è integrato, per l'anno 1992, della somma di L. 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonché le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilità.

Art. 2.

1. Il compenso relativo alla reperibilità è esteso, per l'anno 1992, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento appartenente al settore giudiziario.

Art. 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti per il settore giudiziario nella tabella *A* allegata alla legge 22 novembre 1990, n. 342.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato complessivamente in L. 16.883.692.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0432

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1992, n. 388.

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera *a)*, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite

catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

Art. 3.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

1. Il servizio del lotto automatizzato resta affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura tecnico-organizzativa.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di pagamento delle vincite al gioco del lotto automatizzato nel caso di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco stesso in applicazione di quanto disposto dal comma 1.

3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 5.

1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, nonché di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:

a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;

b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;

d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa; nonché per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti sia alle attività di assistenza in favore degli stessi ed, in particolare, per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo pagamento, nonché alle attività connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta;

e) l'informatizzazione degli uffici centrali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. Gli elenchi debbono riferirsi a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato, e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.

Art. 7.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a L. 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.

4. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

Art. 8.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, dopo le parole: «, e successive modificazioni.», il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta appplicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

c) all'articolo 44, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

d) all'articolo 44, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6*. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.»;

e) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4*-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

g) all'articolo 53, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;

h) all'articolo 53, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10*. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;

i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono aggiunte le seguenti: «l'accertamento e»;

l) all'articolo 57, comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;

m) all'articolo 59, comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 34, 36 e 44»;

n) all'articolo 59, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«*1*-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.».

3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

4. Il comma 3, ultima parte, dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che il capitale sociale può altresì essere costituito dal patrimonio, comprensivo dei diritti esercitati in forma esclusiva, stimato ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, salvo quanto stabilito dal comma 12 dello stesso articolo.

5. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si applicano anche alla trasformazione prevista dallo stesso decreto.

6. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente «Ferrovie dello Stato», disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente «Ferrovie dello Stato». Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni

riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente «Ferrovie dello Stato» territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

7. L'ente «Ferrovie dello Stato» contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 6 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 6 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

8. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 6 e 7 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente «Ferrovie dello Stato» non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente «Ferrovie dello Stato» sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

9. Le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, si applicano anche ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni.

10. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.».

11. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 720 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

2. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.

3. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti si ha riguardo alla data del bonifico.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BONIVER, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0433

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 1992, n. 389.

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 624, recante «Istituzione del Consiglio supremo di difesa» ed, in particolare, gli articoli 5 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251, recante «Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa» ed, in particolare, gli articoli 6, 9, 14 e 15;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Considerata la necessità di stabilire le norme di funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa ed il numero dei componenti lo stesso Ufficio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Attività dell'Ufficio

1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato Ufficio, assiste il segretario del Consiglio stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

2. All'Ufficio è preposto un direttore nominato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251, tra il personale militare e civile dello Stato, con grado di generale di brigata o equivalente ovvero con qualifica di dirigente superiore. Il direttore dirige, provvede al coordinamento e alla programmazione delle attività dell'Ufficio, secondo le indicazioni del segretario del Consiglio, ne controlla l'andamento e sovraintende alla tutela della sicurezza degli atti e della documentazione.

3. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:

a) assistenza al segretario per la preparazione delle riunioni del Consiglio supremo di difesa, di seguito denominato Consiglio, nonché per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio stesso;

b) supporto conoscitivo e organizzativo al segretario per le attività del Consiglio e dei comitati costituiti ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251;

c) supporto alle commissioni operanti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto n. 251 del 1990, ai fini dell'informazione nonché dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi, anche giuridico-normativi, nelle singole questioni attribuite alle commissioni stesse;

d) collegamento con le segreterie delle competenti commissioni parlamentari, con i gabinetti dei Ministri componenti e partecipanti al Consiglio, con gli uffici degli stati maggiori nonché del segretario generale della Difesa, del consigliere militare del Presidente della Repubblica;

e) predisposizione e aggiornamento di informazioni e documentazione riguardanti la situazione della sicurezza e della difesa;

f) tutela della riservatezza degli atti e della documentazione;

g) attività strumentali al funzionamento dell'Ufficio ed inerenti, in particolare, la gestione amministrativo-contabile, l'archivio, il personale e l'organizzazione.

Art. 2.
Organizzazione

1. L'Ufficio è così articolato:

servizio affari militari;

servizio affari giuridici;

segreteria organizzativa.

2. I servizi provvedono agli adempimenti dell'Ufficio indicati all'art. 1, comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, secondo l'attribuzione disposta dal segretario del Consiglio.

3. La segreteria organizzativa provvede agli adempimenti dell'Ufficio indicati all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *f)* e *g)*.

Art. 3.
Personale

1. Il personale militare, in servizio permanente, e civile è comandato dalle amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio, ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 1990, nei limiti del contingente fissato nella tabella allegata al presente decreto.

2. Ai fini degli adempimenti di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti il comando di personale, nonché la disponibilità della sede per l'Ufficio e per le riunioni del Consiglio presso la Presidenza stessa, il direttore dell'Ufficio assicura il collegamento con il Segretariato stesso, salve comunque le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 maggio 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1992
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 327

ALLEGATO

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

TABELLA DEL CONTINGENTE ORGANICO

Gradi e qualifiche equiparate	Posti
Generale di brigata ed equivalente	1
Colonnello ed equivalente 1° dirigente	6
Tenente-Capitano-Maggiore ed equivalente 7° e 8° livello	1
Sottufficiali 5° livello	8
Totale complessivo	16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 624/1950 è il seguente:

«Art. 5. — Il segretario del Consiglio supremo di difesa raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.

A tale scopo il segretario del Consiglio può chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti ed imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 6. — Presso il Consiglio supremo di difesa è istituito un Ufficio di segreteria che coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo precedente.

L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle Amministrazioni dello Stato.

Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa».

— Il testo degli articoli 6, 9, 14 e 15 del D.P.R. n. 251/1990 è il seguente:

«Art. 6 *(Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio)*. — 1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Presidenza della Repubblica o, quando presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'ufficio di segreteria del Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il segretario dispone di un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica».

«Art. 9 *(Comitati ristretti e commissioni di studio)*. - 1. Il Consiglio può deliberare la costituzione al suo interno di comitati, determinandone i compiti e le attribuzioni, con funzioni referenti nei confronti del *plenum*. I comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da altro Ministro da lui designato, salvo che il Presidente della Repubblica ritenga di presiederli personalmente di propria iniziativa o su richiesta, in relazione alla trattazione di oggetti particolarmente rilevanti, del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche d'iniziativa dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

2. Il Consiglio può altresì deliberare la istituzione di commissioni composte di esperti per la effettuazione di ricerche e studi su singole questioni. Tali commissioni sono presiedute e coordinate da un componente ordinario del Consiglio, salvo quanto previsto dall'art. 10.

3. Il Presidente della Repubblica è informato previamente della convocazione delle sedute dei comitati di cui al comma 1 e dei relativi ordini del giorno, nonché, successivamente, dell'attività svolta dai comitati stessi e dalle commissioni di cui al comma 2.

4. I comitati ristretti di cui al comma 1 sono assistiti dal segretario del Consiglio. Le commissioni di cui al comma 2 sono assistite dall'ufficio di segreteria del Consiglio».

«Art. 14 *(Ufficio di segreteria del Consiglio)*. — 1. Il segretario del Consiglio si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto dall'art. 6 della legge 28 luglio 1950, n. 624, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, che ne stabilisce le norme di funzionamento e il numero dei componenti.

2. L'ufficio di segreteria è posto alle dipendenze dirette del segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. All'ufficio di segreteria, costituito da personale comandato, militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato, è preposto un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, sentito il segretario del Consiglio.

4. Il personale militare e civile di cui al comma 3 è comandato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«Art. 15 *(Oneri finanziari)*. 1. Le spese per il funzionamento del Consiglio, comprese quelle afferenti all'organizzazione, al funzionamento e al personale dell'ufficio di segreteria, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 luglio 1950, n. 624, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 9 e 14 del D.P.R. n. 251/1990 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 14 e 15 del D.P.R. n. 251/1990 si veda in nota alle premesse.

92G0427

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 1992.

Delega alle prefetture della Repubblica delle funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni normative per l'ammissibilità a contributo erariale dei mutui contratti dagli enti locali e della certificazione occorrente per l'accertamento del diritto all'intervento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale» per il 1992, il quale tra l'altro con l'art. 5 dispone che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti nell'anno 1992 rispettivamente alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane;

Considerato che ai sensi del predetto articolo i contributi sono attivabili con la presentazione entro il termine perentorio del 31 marzo 1993, a pena di decadenza, di apposita certificazione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che tale certificazione è sottoposta ad un controllo attinente alla regolarità della stessa e della documentazione relativa con particolare riguardo, da un punto di vista sostanziale, alla reale destinazione dei mutui agli investimenti per gli enti locali, prescritta in via esclusiva dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e, per quanto concerne i contratti di mutuo, alle prescrizioni formali previste dall'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, poste a regime con l'art. 13 del decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Considerato che già in passato l'acquisizione dei certificati e della documentazione necessaria ad assicurare la legittima concessione dei contributi dello Stato è stato rimesso, sulla base di apposite circolari, alle prefetture competenti per territorio, riservandosi questo Ministero una verifica superiore casuale per assicurare una uniformità di comportamento e sono stati rimessi alle prefetture stesse, per il riesame dei provvedimenti di liquidazione adottati, i certificati comprendenti mutui da questo Ministero ritenuti non ammissibili all'intervento erariale, nonché le decisioni sulle osservazioni degli enti alle contestazioni di inammissibilità al contributo delle prefetture stesse;

Ritenuto di dover procedere ad una riorganizzazione formale del procedimento anche in considerazione delle disposizioni intervenute con la legge 7 agosto 1990, n. 241, delegando alle prefetture, quali uffici decentrati di questo Dicastero, l'esame di ammissibilità a contributo erariale dei mutui certificati e la liquidazione delle rate da ammettere all'intervento dello Stato;

Ritenuto comunque che alla esatta quantificazione del contributo da erogare per ogni singolo mutuo debba provvedere questo Ministero con sistemi informatici, per la necessità di tenere conto di tutti gli altri mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto per il credito sportivo, i cui dati vengono forniti direttamente dai predetti istituti, nonché delle disponibilità residue di contributi assegnati a ciascun ente negli anni precedenti;

Ritenuto che in tale contesto le prefetture assumeranno l'onere di procedere ai controlli formali e sostanziali della regolarità degli atti presupposti per la legittima erogazione del contributo dello Stato;

Considerato che la normativa relativa all'intervento sui mutui per gli investimenti è contenuta nei provvedimenti che recano le provvidenze per la finanza locale e che disciplinano la materia annualmente;

Ritenuto che il presente decreto si riferisce alle certificazioni sui mutui contratti dagli enti locali con istituti diversi da quelli preferenziali da prodursi entro il termine perentorio del 31 marzo 1993, ma che in attesa di una legge-quadro che riordini la normativa in materia di finanza locale la relativa delega alle prefetture possa permanere anche per gli anni a venire, tenendo materialmente conto delle eventuali variazioni che potranno aversi sulla base del mutamento del quadro normativo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate alle prefetture, ciascuna per il territorio di propria competenza, le funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni normative per l'ammissibilità a contributo erariale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per gli investimenti dalle amministrazioni provinciali, dai comuni e dalle comunità montane con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto per il credito sportivo, a decorrere dall'anno 1992, sulla base delle apposite certificazioni, delle deliberazioni di assunzione dei mutui,

dei contratti relativi e dell'altra documentazione eventualmente occorrente ai fini dell'accertamento del diritto all'intervento erariale, secondo il modello di certificato approvato con decreto del Ministro dell'interno che gli enti dovranno presentare alle prefetture stesse entro il termine fissato dalla normativa che disciplina l'intervento stesso.

È altresì delegato alle prefetture il provvedimento di ammissione a contributo dello Stato delle rate dei mutui che sulla base della documentazione acquisita saranno ritenuti legittimamente contratti nel rispetto formale e sostanziale delle disposizioni normative che li regolano, nonché il provvedimento, da adottarsi con apposito decreto a firma del prefetto, di esclusione dal contributo dei mutui ritenuti non ammissibili perché non certificati nei termini perentori, perché viziati negli atti presupposti da nullità insanabile o perché destinati al finanziamento di spese che non attengono agli investimenti per l'ente locale o a spese che non siano espressamente previste per legge.

Art. 2.

Il procedimento amministrativo concernente l'ammissione a contributo delle rate dei mutui per gli investimenti contratti dalle amministrazioni provinciali, dai comuni e dalle comunità montane ha inizio con la presentazione della certificazione da parte degli enti locali alle prefetture competenti per territorio e si articola secondo quanto di seguito indicato.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle certificazioni le prefetture dovranno effettuare:

a) il controllo della regolarità formale e sostanziale della certificazione e degli atti presupposti per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei mutui all'intervento erariale;

b) il controllo della rispondenza dei dati relativi ad ogni singolo mutuo certificato, o a quote di esso per i mutui contratti per opere diverse, con quelli indicati nel contratto del mutuo, con gli estremi della relativa deliberazione di assunzione e con i codici stabiliti per le varie tipologie di opere e per gli istituti mutuanti;

c) il controllo della rata ricalcolata nella misura percentuale ammissibile a contributo.

Entro lo stesso termine le prefetture dovranno:

d) provvedere alla ammissione al contributo statale dei mutui ritenuti ammissibili, secondo l'attestazione contenuta nello spazio del certificato riservato al provvedimento prefettizio;

e) contestare i mutui ritenuti non ammissibili all'intervento statale, dando notizia dell'avvio del procedimento all'amministrazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, conforme al modello allegatò 1, ed invitando l'ente a presentare memoria scritta e documenti integrativi entro il termine di dieci giorni.

Relativamente a quest'ultimo adempimento, i mutui che nonostante i chiarimenti forniti dall'ente non verranno ritenuti ammissibili a contribuzione erariale dovranno essere esclusi mediante un formale provvedimento da adottarsi sotto forma di decreto, sempre da notificare con raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale tra l'altro dovrà essere indicato che l'ente ha termine trenta giorni per proporre ricorso gerarchico al Ministero dell'interno.

Nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente decreto sono indicati i motivi più ricorrenti di esclusione dal contributo erariale cui fare riferimento nella lettera di contestazione di cui al precedente punto *e)*.

Non sono ritenute valide le comunicazioni successive all'emanazione del decreto di esclusione dei mutui dal contributo dello Stato.

Art. 3.

Il procedimento amministrativo di cui al precedente art. 2 si conclude con il provvedimento di ammissione a contributo da apporsi in calce al certificato secondo il modello approvato con decreto ministeriale o con l'emissione di un motivato decreto prefettizio di esclusione dal contributo medesimo da adottarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine già assegnato agli enti per le eventuali controdeduzioni. Tale provvedimento dovrà inoltre contenere l'indicazione esplicita dei tempi e delle modalità per i ricorsi all'autorità gerarchica superiore.

Ad ogni buon conto, si ribadisce che costituiscono presupposto, secondo il dettato della legge, per l'esclusione dall'intervento erariale dei mutui contratti dalle amministrazioni provinciali, dai comuni e dalle comunità montane le seguenti situazioni, tanto singolarmente considerate quanto cumulate ad altre:

1) la mancata certificazione per qualsiasi motivo su modello ufficiale, dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto per il credito sportivo entro il termine perentorio del 31 marzo 1993.

È equiparata alla mancata presentazione, l'omissione di una o più firme delle persone tenute;

2) il mancato rispetto delle singole formalità prescritte per i contratti di mutuo dall'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

3) la destinazione dei mutui a spese diverse dagli investimenti per l'ente locale a meno che non sia espressamente prevista da specifiche norme.

Art. 4.

Ulteriore adempimento delle prefetture è quello di trasmettere entro il 30 aprile 1993 l'originale dei certificati degli enti locali contenenti i mutui ammessi all'intervento erariale, i certificati negativi ed i certificati contenenti solo mutui contratti con gli istituti preferenziali.

Entro il 15 luglio successivo dovranno essere trasmessi, accompagnati da un elenco riepilogativo conforme all'allegato 3, che fa parte integrante del presente decreto, anche tutti i certificati contenenti i mutui esclusi allegando le copie della prefettizia di contestazione, della lettera con le osservazioni dell'ente e del decreto di esclusione del mutuo dal contributo erariale.

Qualora questi ultimi certificati contengano mutui ammissibili contratti con istituti diversi da quelli preferenziali, ovviamente dovranno essere completi del provvedimento di ammissione di tali mutui al contributo dello Stato.

Le prefetture, infine, custodiranno ai propri atti tutta la documentazione originale del sopra descritto procedimento amministrativo.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO 1

PREFETTURA DI ....

Raccomandata A.R.

Al comune di ....

OGGETTO: Certificazione sui mutui contratti nel 1992 - Contestazioni sull'ammissibilità a contributo erariale del mutuo di lire .... contratto.............................. con .... per ....

Dall'esame della certificazione concernente l'oggetto, prodotta a questo ufficio, è stato rilevato quanto di seguito riportato che, tenute presenti le disposizioni che regolano i mutui contratti per gli investimenti degli enti locali, pregiudica l'ammissibilità a contributo erariale delle rate del mutuo indicato.

Ciò premesso, nel mentre si avverte che la presente vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l'esclusione del mutuo dall'intervento erariale, la cui competenza è stata delegata a questa prefettura, si informa che ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla trattazione degli atti è preposto il terzo settore.

Sono concessi dieci giorni dalla data di ricezione della presente per presentare eventuali osservazioni e chiarimenti.

Il prefetto

....

ALLEGATO 2

CASISTICA E MOTIVAZIONI PIÙ RICORRENTI DI ESCLUSIONE DALL'INTERVENTO ERARIALE DEI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO E DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.

PREMESSA.

Riferimenti alla normativa generale che regola i mutui per gli investimenti contratti dalle amministrazioni provinciali, dai comuni e dalle comunità montane.

Termine perentorio per la presentazione della certificazione sui mutui.

La normativa annuale di finanza locale stabilisce il termine perentorio, a pena di decadenza, per la presentazione della certificazione sui mutui contratti dagli enti locali.

Per i mutui contratti nell'anno 1992 il termine di presentazione fissato dal decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, è il 31 marzo 1993.

Divieto di assumere mutui se non per spese di investimento.

Dall'anno 1978 ai comuni e alle province, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è fatto divieto di asssumere mutui se non per spese di investimento. Spese da intendersi, come tutte quelle che assicurano le infrastrutture e le opere pubbliche necessarie per l'esercizio di pubbliche funzioni istituzionalmente attribuite all'ente locale stesso o a questo delegate dallo Stato o dalla regione. Per dette infrastrutture occorre che sia dimostrata l'acquisizione al demanio o al patrimonio dell'ente almeno per una durata equivalente a quella del mutuo con cui si provvede al relativo eventuale finanziamento.

Formalità dei contratti di mutuo.

Dal 1984, con l'art. 13 del decreto-legge del 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono state poste a regime le formalità che devono essere osservate per i contratti di mutuo indicate dall'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144. La disposizione prescrive che i contratti di mutuo, a pena di nullità, devono essere stipulati in forma pubblica e devono contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni:

che l'ammortamento decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto e abbia una durata non inferiore a dieci anni;

che la rata di ammortamento sia comprensiva sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi;

che sia indicata esattamente la natura della spesa da finanziare e ove necessario, avuto riguardo dalla tipologia dell'investimento, sia dato atto dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo secondo le norme vigenti al momento della deliberazione del mutuo;

che sia previsto l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

CASISTICA E MOTIVAZIONI DELLE ESCLUSIONI.

In relazione alle suddette norme di carattere generale i motivi di esclusione dall'intervento erariale più ricorrenti riguardano i seguenti casi:

1) Presentazione del certificato oltre il termine perentorio; richiesta di rettifica del certificato pervenuto nel termine con l'inserimento oltre il termine di mutui omessi per dimenticanza od altro:

i mutui contratti con istituti diversi da quelli preferenziali contenuti nel certificato prodotto oltre il termine (o di cui è chiesto oltre il termine l'inserimento nel certificato prodotto nei termini), non possono essere presi in alcuna considerazione ai fini dell'attribuzione del sostegno erariale.

Nota: il mutuo inserito in un certificato precedente a quello in cui dovrebbe essere compreso può essere regolarizzato d'ufficio, trasferendolo nel certificato appropriato purché in regola con tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'anno di contrazione.

2) Contratti di mutuo che si perfezionano e concludono, dopo che si sono verificati particolari eventi, con atti di erogazione a quietanza stipulati in anno diverso da quello dell'atto iniziale e da quello cui è riferito il certificato nei quali vengono definite alcune condizioni contrattuali come l'interesse, l'inizio dell'ammortamento, ecc.:

possono essere compresi nel certificato predisposto per contenere i mutui contratti nell'anno in cui il rapporto contrattuale, con l'atto pubblico di erogazione e quietanza, si è perfezionato e concluso perché è solo con tale atto, nel quale tutte le condizioni saranno definite, che ai fini dell'intervento erariale, si potrà stabilire la normativa da applicare in riferimento all'anno di contrazione.

3) Mutui per i quali non vengono prodotti gli atti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità (contratto, deliberazione ed eventuali atti di chiarimento):

la presentazione del contratto stipulato secondo le disposizioni di legge, contestualmente al certificato ed alla deliberazione del mutuo, è condizione di ammissibilità del mutuo al contributo dello Stato. Ciò in quanto diversamente non rimarrebbe possibile accertare il rispetto delle prescrizioni normative.

4) Mutui contratti non in forma pubblica o nel contesto del cui atto non è contenuta anche una sola delle seguenti clausole e condizioni:

che l'ammortamento decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto e che abbia una durata non inferiore a dieci anni;

che la rata di ammortamento sia comprensiva sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi;

che sia indicata esattamente la natura della spesa da finanziare e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, sia dato atto dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo secondo le norme vigenti al momento della deliberazione del mutuo:

che sia previsto l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Con l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sono state prescritte le formalità *ad substantiam* che devono essere osservate per i contratti di mutuo. Tra tali prescrizioni è previsto, a pena di nullità, che i contratti devono essere stipulati in forma pubblica e nel loro contesto devono contenere le condizioni e le clausole sopra indicate.

Il contratto di mutuo non stipulato in forma pubblica o nel cui contesto non è contenuta espressamente anche una delle clausole o condizioni citate è da ritenersi nullo *ex lege*.

5) Atto pubblico con cui viene rettificato il contratto nullo:

il successivo atto pubblico con il quale viene provveduto a rettificare il contratto originario, che non ha prodotto alcun effetto in quanto giuridicamente inesistente, non sana la nullità di tale atto né di per sé stesso può essere tenuto in considerazione quale nuovo contratto presupposto, a meno che non possa essere considerato un completo e formale contratto di mutuo, contenga tutte le altre clausole e condizioni di cui la citata norma prescrive la espressa previsione formale e sia stato stipulato nell'anno cui si riferisce il certificato in relazione alla normativa di riferimento dell'intervento erariale.

L'unico rimedio ammissibile è quindi un altro contratto totalmente autonomo rogato nello stesso anno di quello nullo.

6) Mutui rogati dal segretario comunale:

in base alle disposizioni contenute negli articoli 87 e 89 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 3 maggio 1934, n. 383 e dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'attività rogante del segretario comunale rappresenta una eccezione alla norma generale che assegna al notaio il potere di redazione degli atti pubblici.

Da ciò consegue che la competenza del segretario comunale in materia non è estensibile a qualsiasi fattispecie ma deve rientrare nelle casistiche elencate nel citato art. 87, tra le quali non è prevista quella di rogare contratti di mutuo.

I contratti di mutuo rogati dal segretario comunale sono pertanto da ritenersi nulli *ex lege*.

7) Mutui contratti per il finanziamento di competenze professionali per sole progettazioni di opere pubbliche e studi ad esse connesse, studi di fattibilità, rilevazioni geognostiche, geotecniche, aereofotogrammetriche, ecc.:

si osserva che i progetti di opere pubbliche, così come gli studi ad essi connessi, non costituiscono di per se stessi degli investimenti. Essi rimangono pur sempre intenzioni, formalmente elaborate, che attendono di essere concretamente realizzate e, quand'anche per la loro rilevanza siano stati affidati a professionisti esterni, le relative spese, ovviamente, non possono essere finanziate che con i mezzi ordinari di bilancio, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere comprese tra le spese *una tantum* e finanziate con i mezzi previsti per queste. Solo quando si passa alla realizzazione delle opere cui ineriscono le spese di progettazione e per gli studi connessi possono essere comprese nel quadro complessivo dei costi delle opere stesse e possono essere eventualmente finanziate con il mutuo con cui si provvede al finanziamento dell'opera, rientrando così tra le spese d'investimento.

Il mutuo con il quale si finanziano solo le spese di progettazione e studi non può ritenersi destinato agli investimenti per l'ente locale e per lo stesso non può essere attribuito alcun contributo dello Stato *non essendone consentita l'assunzione*.

8) Mutui contratti per il finanziamento di competenze professionali per la redazione di strumenti urbanistici e studi relativi (piano regolatore generale, varianti al piano regolatore generale, piani di edilizia economica e popolare, indagini geologiche, geognostiche, geotecniche, ecc.):

le spese relative alla formazione di strumenti urbanistici non soddisfano le caratteristiche delle spese d'investimento.

Il piano regolatore generale e le sue varianti approvate successivamente, o i piani particolareggiati, infatti, sono atti amministrativi generali a carattere normativo. Essi dettano le prescrizioni di carattere programmatico, indicano la rete delle principali vie di comunicazione, individuano le aree destinate al soddisfacimento di esigenze di pubblico interesse e disciplinano l'attività edilizio-urbanistica del comune vincolandola a precise previsioni e prescrizioni.

Tali strumenti, pertanto, si ritengono assimilabili agli altri atti normativi del comune.

Il piano regolatore generale e le relative varianti, o i piani particolareggiati, inoltre, non costituiscono il progetto esecutivo di un'opera specifica e definita finanziabile unitamente all'opera da realizzare. Gli stessi pertanto, così come gli studi occorrenti per la loro redazione non possono comprendersi tra gli investimenti ed al relativo finanziamento non può, quindi, provvedersi con l'assunzione di mutui.

9) Mutui contratti per il finanziamento di competenze professionali per la redazione del piano del traffico e dei trasporti pubblici:

il piano del traffico e dei trasporti, costituisce un atto amministrativo di carattere programmatico destinato al soddisfacimento di esigenze connesse alla sicurezza ed allo snellimento della circolazione in rapporto al sistema viario che, sulla base di una preordinata politica dei trasporti, assicura un riferimento regolamentare di attuazione.

Tale strumento, pertanto, si ritiene assimilabile agli altri atti normativi del comune.

Esso, inoltre, non costituisce il progetto esecutivo di un'opera specifica e definita finanziabile unitamente all'opera da realizzare. Pertanto, così come gli studi occorrenti per la sua redazione, non può comprendersi tra gli investimenti ed al relativo finanziamento non può, quindi, provvedersi con l'assunzione di mutui.

10) Mutui per il finanziamento di piani territoriali o per la redazione di elaborati specialistici finalizzati alla loro realizzazione:

i piani territoriali sono atti amministrativi a carattere normativo. Stabiliscono le direttive generali e non sono assimilabili al progetto esecutivo di un'opera specifica e definita, finanziabile unitamente all'opera da realizzare.

I piani territoriali, pertanto, si ritengono assimilabili agli altri atti normativi del comune.

Gli stessi, pertanto, unitamente agli studi occorrenti per la loro redazione, non possono comprendersi tra gli investimenti ed al relativo finanziamento non può quindi provvedersi con l'assunzione di mutui.

11) Mutui assunti per il finanziamento di studi per la valorizzazione del turismo, dell'artigianato e dell'industria:

gli studi per la valorizzazione del turismo, dell'artigianato e dell'industria, seppure diretti a promuovere lo sviluppo economico e sociale della popolazione locale, in effetti non concretizzano infrastrutture strumentali necessarie per l'esercizio di funzioni pubbliche proprie dell'ente locale che permangono al patrimonio o al demanio dello stesso.

I mutui con i quali si finanziano tali spese non possono intendersi destinati agli investimenti per l'ente locale e pertanto non possono ritenersi ammissibili all'intervento erariale.

12) Mutui per il finanziamento di concorsi di idee per la riqualificazioneurbanistica ed architettonica di vie e piazze e per il finanziamento delle spese per l'acquisto di una quota di partecipazione ad un concorso che si propone la realizzazione di un sistema di organizzazione, progettazione e ricerca diretto a favorire la promozione dello sviluppo economico produttivo locale (a prescindere dall'entità della quota di partecipazione):

tali spese seppure indirettamente destinate a produrre una loro utilità dal punto di vista sociale economico e culturale o di un futuro utilizzo, non costituiscono di per se stesse degli investimenti in quanto non concretizzano infrastrutture strumentali che permangono al patrimonio o al demanio dell'ente locale.

I mutui con i quali si provvede al loro finanziamento pertanto non possono intendersi destinati agli investimenti per l'ente locale e non possono quindi ritenersi ammissibili al contributo dello Stato.

13) Mutui per il finanziamento di spese per acquisto di beni di consumo da impiegare in lavori di conservazione ed ordinaria o straordinaria manutenzione di strutture ed opere pubbliche (es. acquisto di vernice spartitraffico, verniciatura pali della luce, sostituzione cartelli stradali, piccole manutenzioni stradali consistenti in asfaltature di brevi tratti, acquisto di pannelli per pubbliche affissioni, targhe, bandiere, staffe, pali di sostegno, ecc.):

non possono configurarsi tra gli investimenti per l'ente locale le spese per l'acquisto di beni di consumo da impiegare nei lavori necessari alla conservazione o alla ordinaria manutenzione delle strutture ed opere

pubbliche in modo da consentirne l'uso cui sono state destinate, nè possono essere compresi tra gli investimenti interventi più estesi che comportino spese rilevanti perché nel tempo non è stato provveduto alla periodica necessaria manutenzione delle infrastrutture o delle opere cui si riferiscono.

Tali interventi si palesano mere manutenzioni di carattere ordinario o *una tantum*, allocabili nel bilancio comunale tra le spese correnti e non già tra quelle in conto capitale e finanziabili esclusivamente con i mezzi previsti per queste.

I mutui con i quali si finanziano tali spese pertanto non sono ammissibili al contributo erariale.

14) Mutui per il finanziamento della cartografia comunale, per l'aggiornamento della carta tecnica regionale, rilievi aereofotogrammetrici, ecc.:

le spese per tali beni non possono comprendersi tra gli investimenti in quanto non ne è assicurata la permanenza al demanio o al patrimonio dell'ente per un periodo almeno equivalente a quello della durata del mutuo con il quale si provvede al relativo eventuale finanziamento.

15) Mutui per il finanziamento di lavori di disinfezione, derattizzazione e disinfestazione di aree pubbliche e di pulizia di strade:

le spese per la disinfezione, derattizzazione e disinfestazione di aree pubbliche, nonché di pulizia delle strade ancorché riconosciute a seguito di intervento dell'autorità giudiziaria amministrativa, non servono per poter realizzare una infrastruttura strumentale che assicura un accrescimento o potenziamento economico e funzionale dell'ente locale che rimane acquisita al patrimonio o al demanio dello stesso almeno per una durata equivalente a quella del mutuo. I lavori cui si riferiscono tali spese si configurano più propriamente in interventi igienico-sanitari di prevenzione o di conservazione del patrimonio, di carattere ordinario o *una tantum*, allocabili nel bilancio dell'ente tra le spese correnti e non già tra quelle in conto capitale.

Il mutuo con il quale si finanziano tali spese pertanto non può ritenersi destinato agli investmenti per l'ente locale. Conseguentemente per lo stesso non può essere attribuito alcun contributo dello Stato.

16) Mutui per il finanziamento di spese per opere di toponomastica e segnaletica stradale:

le spese relative ad opere di toponomastica e segnaletica stradale di per se stesse non soddisfano le caratteristiche dell'investimento. Esse si configurano più propriamente come spese di conservazione o manutenzione del patrimonio, finalizzate esclusivamente al mantenimento della toponomastica e della segnaletica in stato da servire l'uso cui sono destinate, né interventi più estesi che in relazione alla vastità del territorio comportino per l'ente oneri rilevanti perché nel tempo non è stato provveduto alla periodica ordinaria manutenzione possono essere compresi tra gli investimenti.

Solo quando rientrano come pertinenze nella costruzione di nuove strade o nel rifacimento di interi tratti stradali, le spese per la toponomastica e la segnaletica stradale possono comprendersi nel quadro complessivo dei costi di tali opere e considerarsi tra gli investimenti.

Alla stregua delle suesposte osservazioni tali interventi si palesano mere manutenzioni di carattere ordinario o *una tantum* allocabili nel bilancio comunale tra le spese correnti e non già tra quelle in conto capitale secondo un piano finanziario di manutenzione cui, in generale, dovrebbero fare riferimento tutte le opere dell'ente.

17) Mutui per il finanziamento di spese per la riparazione di danni ad immobili privati adibiti a scuola o ad altra pubblica funzione:

le spese per la riparazione dei danni ad immobili privati, conseguenti al loro utilizzo da parte del comune, non soddisfano le caratteristiche degli investimenti per l'ente locale.

Esse infatti non concretizzano infrastrutture che permangono al patrimonio o al demanio dell'ente.

Il mutuo con il quale si finanziano tali spese pertanto non può intendersi destinato agli investimenti per l'ente locale e conseguentemente non può ritenersi ammissibile all'intervento erariale.

18) Mutui contratti per finanziare interventi su beni di proprietà di altri enti per opere di utilità di una comunità locale (es. contributi all'ANAS per interventi su strade statali interessanti il comune; finanziamento di progetti per la realizzazione di varianti esterne, del raddoppio o di svincoli di strade statali; finanziamento di sottopassi ferroviari; finanziamento da parte di un comune o della provincia di bretelle di collegamento ad autostrade di proprietà di terzi; restauro di chiese, cappelle, sinagoghe di proprietà di enti ecclesiastici ed associazioni religiose, ecc.):

le spese per interventi su beni di proprietà di altri enti, seppure dirette a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione locale in effetti non servono per poter realizzare infrastrutture strumentali necessarie per l'esercizio di funzioni pubbliche proprie dell'ente locale mentre manca all'ente locale stesso la titolarietà dei beni relativi con la conseguente impossibilità di acquisirli al proprio demanio o al patrimonio.

I mutui contratti per finanziare tali spese pertanto non possono intendersi destinati agli investimenti per l'ente locale e conseguentemente non possono ritenersi ammissibili all'intervento erariale.

19) Mutui assunti per il finanziamento di contributi ed interventi vari per lo sviluppo economico delle popolazioni locali:

anche tali interventi, seppure diretti a promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali in effetti non servono per poter realizzare infrastrutture strumentali necessarie per l'esercizio di funzioni pubbliche proprie dell'amministrazione che partecipa al sostenimento degli oneri venendo a mancare all'amministrazione stessa la titolarietà dei beni relativi, con la conseguente impossibilità ad acquisirli al proprio demanio o patrimonio.

Il mutuo con il quale si finanziano tali spese non può intendersi destinato agli investimenti per l'amministrazione che ne sopporta gli oneri e pertanto non può ritenersi ammissibile all'intervento erariale.

20) Mutui per il finanziamento di partecipazioni minoritarie in società di capitali:

l'acquisto di una partecipazione minoritaria in una società di capitali che pure si propone di promuovere lo sviluppo economico e sociale della popolazione locale in effetti non concretizza una infrastruttura strumentale necessaria per l'esercizio di funzioni proprie dell'ente locale o a questo delegate dallo Stato o dalla regione. Ciò in quanto la posizione minoritaria dell'ente pubblico non assicura in modo determinante e costante l'esercizio di pubbliche funzioni.

Tale operazione finanziaria configura più propriamente un investimento in capitali a rischio di tipo privatistico per il quale non è consentito l'intervento erariale.

21) Mutui assunti per la partecipazione alla costituzione di fondi di rotazione destinati all'attuazione di interventi finanziari a favore di aziende che intendono realizzare nuovi insediamenti produttivi:

la partecipazione alla costituzione di un fondo di rotazione destinato all'attuazione di un intervento finanziario a favore di aziende, seppure diretta a promuovere lo sviluppo economico e sociale della popolazione locale in effetti non concretizza una infrastruttura strumentale necessaria per l'esercizio di funzioni pubbliche di competenza dell'ente locale che permane al patrimonio o al demanio dello stesso.

22) Mutui assunti per la costituzione di fondi di rotazione destinati al finanziamento di spese di progettazione di opere pubbliche:

la spesa concernente la costituzione di fondi di rotazione destinati al finanziamento di spese di progettazione di opere pubbliche, in effetti non concretizzano una infrastruttura strumentale necessaria per l'esercizio di funzioni pubbliche di competenza del comune che permane al patrimonio o al demanio dello stesso. Essa configura più propriamente un accantonamento di fondi dal quale di volta in volta si attinge per finanziare le progettazioni necessarie per le opere più varie e che dovrebbe essere rifuso allorché le progettazioni saranno finanziate nel contesto dei quadri economici delle opere deliberate. Il finanziamento relativo, cui si provvede con l'assunzione di un mutuo pertanto non concretizza un investimento per l'ente locale.

Le sole progettazioni, inoltre, non costituiscono di per se stesse degli investimenti. Esse rimangono pur sempre intenzioni formalmente elaborate che attendono di essere concretamente realizzate. Solo quando si passa alla realizzazione delle opere cui ineriscono, gli oneri per le progettazioni possono essere compresi nel quadro complessivo dei costi delle opere e rientrare così tra le spese d'investimento.

I mutui in argomento pertanto non sono ammissibili al contributo dello Stato.

23) Mutui contratti per il finanziamento di spese per opere già realizzate anche se quantificate a seguito di vertenza giudiziaria o a composizione bonaria o assunte per la realizzazione di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali:

a) se l'opera è stata realizzata precedentemente al 12 giugno 1990:

in base agli articoli 252 e 253 del testo unico della legge comunale e provinciale vigente all'epoca in cui le opere sono state

realizzate, nessun impegno di spesa poteva essere assunto prima che fossero assicurati i mezzi di finanziamento e, in particolare, nessuna spesa finanziata con mutuo poteva essere effettuata prima che il mutuo fosse stato concesso.

L'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, inoltre, vieta dall'anno 1978 ai comuni ed alle province di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento ad esclusione di quelle previste da espresse norme di legge, tra le quali non ricorrono i debiti pregressi.

Pertanto, i mutui in questione, seppure attinenti ad opere pubbliche in effetti sono da considerarsi finalizzati al finanziamento di debiti pregressi, per i quali vigevano i divieti sopracitati;

b) se l'opera è stata realizzata dal 12 giugno 1990 in poi:

in base all'art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e all'art. 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, non sono consentite spese senza che siano state autorizzate con deliberazioni assunte nella forma di legge e divenute o dichiarate esecutive e senza che siano state impegnate formalmente sul competente capitolo di bilancio dal ragioniere o segretario comunale con comunicazione ai terzi interessati.

Ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, inoltre, l'impegno assunto senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria del ragioniere o del segretario comunale, ove il ragioniere non sia previsto, è nullo di diritto.

Le spese relative ad opere pubbliche ordinate prima che sia stata assicurata la copertura finanziaria, nel caso di specie il finanziamento con il mutuo, sono da ritenersi non a carico del comune ma a carico dell'ordinatore o di chi ne ha consentito l'esecuzione.

Il mutuo assunto per tale finanziamento pertanto non è ammissibile all'intervento erariale in quanto destinato a finanziare una spesa non dell'ente, non consentita.

24) Mutuo per acquisto di azioni emesse per finanziare direttamente o indirettamente la ricapitalizzazione di perdite d'esercizio o immobilizzazioni risalenti ad esercizi pregressi:

Il finanziamento della ricapitalizzazione di una società di capitali nella quale l'ente pubblico riveste una posizione maggioritaria non può comprendersi tra quegli apporti finanziari al capitale veri e propri riconducibili al concetto d'investimento. Esso sostanzialmente attiene più propriamente ad un indebitamento pregresso che concretizza una perdita d'esercizio conseguente ad uno squilibrio economico-finanziario di gestione. Il mutuo contratto per tale finalità è vietato dal citato art. 1 del decreto-legge n. 946/1977 e non è quindi ammissibile al contributo dello Stato.

ALLEGATO 3

PREFETTURA DI ....

Elenco mutui contratti nel 1992 esclusi dal contributo erariale

Numero mutuo certificato	Denominazione ente	Estremi provvedimento di sanzione	Motivo			
			Certificato fuori termine	Formalità dei contratti	Destinazioni diverse	Altri motivi
		N. del				
		N. del				
		N. del				
		N. del				
		N. del				
		N. del				
		N. del				
		N. del				
		N. del				
		N. del				
		N. del				
		N. del				

Il prefetto

.... lì ....

....

Foglio n. ....

92A4327

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 15 luglio 1992.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 19 novembre 1991, n.1041, con il quale il senato accademico dell'Università di Cassino è stato integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 comma 2, della citata legge n. 168;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 14 aprile 1992 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9 aprile 1992, ha approvato lo statuto dell'Università di Cassino;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1992 inerente al vaglio di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/89;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 29 giugno 1992 che, sulla base dell'esame dei rilievi formulati con il decreto ministeriale sopra citato ha approvato le modifiche da apportare allo statuto a seguito di detti rilievi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 giugno 1992 sul testo emendato a seguito dei rilievi contenuti nel citato decreto ministeriale;

Vista la delibera del senato accademico integrato che nella seduta del 2 luglio 1992 ha approvato lo statuto dell'Università di Cassino;

Decreta:

È emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università di Cassino allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Cassino, 15 luglio 1992

Il rettore: ROSSI

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO

Titolo I

FUNZIONI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.

Principi generali

1. L'Università di Cassino, di seguito denominata Università, è un'istituzione pubblica, sede primaria di istruzione e formazione, e di ricerca. L'Università ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. Lo svolgimento dell'attività didattica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e delle leggi vigenti sugli ordinamenti didattici.

3. Lo svolgimento dell'attività scientifica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori.

4. L'Università garantisce, a tutto il personale ed agli studenti, la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente statuto.

5. L'Università favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

6. L'organizzazione delle strutture e dei servizi persegue i fini istituzionali favorendo l'assunzione di responsabilità e prevedendo strumenti per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività svolte.

7. Le norme di attuazione del presente statuto sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, nel regolamento didattico di Ateneo, nel regolamento degli studenti, nonché in quelli di ciascuna struttura didattica e di ricerca.

Art. 2.

Istruzione e formazione

1. L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (nel seguito denominata legge sugli ordinamenti didattici), e cioè:

diploma universitario;

diploma di laurea;

diploma di specializzazione;

dottorato di ricerca.

2. L'Università favorisce le attività di tutorato, così come previsto nell'art. 13 della legge sugli ordinamenti didattici.

3. L'Università, ai sensi dell'art. 6 della legge sugli ordinamenti didattici, prevede corsi di orientamento degli studenti e corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, e favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

4. L'Università, ai sensi dell'art. 6 della legge sugli ordinamenti didattici, può partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Art. 3.

Ricerca

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati — ai sensi dell'art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168 — l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

Art. 4.

Servizi

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio.

Art. 5.

Rapporti con l'esterno

1. L'Università può stabilire rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni.

2. Le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica devono prevedere una quota delle relative entrate, in misura non inferiore al 15%, da destinare al finanziamento della ricerca di base.

3. L'Università, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, anche in collaborazione con altre università e con enti pubblici e privati, anche internazionali, può istituire centri interuniversitari e partecipare a consorzi.

4. L'Università, in collaborazione con altre università, e con enti pubblici e privati, anche internazionali, può istituire strutture per attività di comune interesse. Tali collaborazioni possono attuarsi con convenzioni o mediante costituzione di consorzi.

Art. 6.

Interventi a favore degli studenti

1. Oltre a quanto previsto all'art. 2, l'Università provvede ad attuare i contenuti dell'art. 12 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. L'Università, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991 n. 390, provvede a instaurare forme di collaborazione con gli studenti nelle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio, con esclusione di ogni attività di tipo istituzionale o che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.

Le norme relative sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

3. L'Università, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, può istituire borse di studio per giovani laureati e sussidi agli studenti per tirocini, anche all'estero.

Art. 7.

Interventi a favore del personale

1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, l'Università provvede ad istituire, al suo interno, servizi ricreativi, culturali, di mensa e di asilo nido e ad assumere iniziative per il tempo libero a favore dei dipendenti.

Titolo II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 8

Organi e strutture dell'Università

1. Sono organi centrali dell'Università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.

2. Sono strutture didattiche dell'Università le facoltà e le scuole di specializzazione.

Le facoltà sono anche le strutture di appartenenza per i docenti e i ricercatori.

L'elenco delle facoltà e delle scuole attualmente istituite è riportato nella tabella *A*.

3. Sono strutture di ricerca dell'Università i dipartimenti.

L'elenco dei dipartimenti già istituiti è riportato nella tabella *B*, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 33. L'istituzione di nuovi dipartimenti, in aggiunta o in sostituzione di quelli contenuti nella tabella *B*, avviene con decreto rettorale, su delibera del senato accademico.

4. Possono essere costituiti centri interdipartimentali di ricerca.

5. Possono essere costituiti centri di servizio.

6. È previsto un adeguato supporto tecnico-amministrativo agli organi centrali, alle strutture didattiche e di ricerca e ai centri.

7. Ai fini di attuare quanto previsto all'art. 1, comma 6, del presente statuto, sono previsti il comitato per la valutazione della didattica, il comitato per la valutazione della ricerca e il comitato per la valutazione della gestione amministrativa.

Art. 9.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione e provvedere alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) emanare lo statuto e i regolamenti;

c) stipulare le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale e le convenzioni e i contratti di sua competenza;

d) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel seguito denominato «Ministro», le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;

e) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università dettando criteri organizzativi che assicurino l'efficienza delle attività e l'individuazione delle responsabilità;

f) esercitare l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

g) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;

h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il rettore nomina un prorettore, scelto tra i professori di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

3. Il rettore può delegare lo funzioni di cui al comma 1, lettere *c)*, *e)*, *g)* del presente articolo ad altri professori di ruolo di prima fascia. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.

4. Il rettore viene eletto tra i professori di prima fascia e dura in carica quattro anni.

L'elettorato attivo è costituito da:

a) tutti i professori di ruolo;

b) dai rappresentanti dei ricercatori nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà;

c) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione;

d) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà.

I voti esprimibili dai componenti di cui alla lettera *d)* del presente comma non devono, comunque, superare il 20% dei voti espressi dalle componenti di cui alla lettera *a)*.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro.

Art. 10.

Senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia dell'Università, nonché sovrintende alla gestione della stessa ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta, in particolare, al senato accademico:

a) deliberare le richieste inerenti il piano triennale di sviluppo, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, sentiti, per gli aspetti di propria competenza, il consiglio di amministrazione, le facoltà o i dipartimenti;

b) coordinare le attività delle strutture didattiche;

c) coordinare le attività delle strutture di ricerca;

d) deliberare, sentiti le facoltà e i dipartimenti, sulla ripartizione, tra le facoltà, dei posti di professore di ruolo e di ricercatore attribuiti all'Università ferme restando le assegnazioni operate con i piani di sviluppo;

e) determinare i criteri oggettivi per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale non docente e finanziarie tra le strutture didattiche o di ricerca ed i servizi amministrativi e tecnici, inoltrando, a tal fine, motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza, sentiti le facoltà e i dipartimenti;

f) deliberare i regolamenti di cui agli articoli 24, 25 e 26 del presente statuto, secondo le procedure indicate negli stessi articoli;

g) approvare per quanto di sua competenza, sentito il senato degli studenti, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatto salvo quanto disciplinato da apposite norme legislative;

h) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 22, sulle modifiche dello stesso, sul bilancio e su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che importi valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;

i) esercitare il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame;

l) pronunciarsi sulle proposte del senato degli studenti con deliberazione motivata;

m) esprimere parere obbligatorio sulle relazioni sull'attività didattica e scientifica presentate annualmente dal rettore al Ministro;

n) deliberare sulla ripartizione annuale tra le strutture scientifiche della quota proveniente dalle convenzioni e dai contratti scientifici da destinare alla ricerca di base, di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente statuto;

o) deliberare sulla costituzione di nuovi dipartimenti;

p) determinare criteri e modalità di verifica delle attività del personale di ogni categoria;

q) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne facciano domanda motivata. Almeno un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico il senato accademico si riunisce per approvare le linee generali del piano annuale di attività e per fornire le indicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione.

Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Il senato accademico dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del rettore.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) i presidi di facoltà;

d) una rappresentanza di direttori di dipartimento in numero pari a quello dei presidi.

Alle deliberazioni relative alla programmazione dello sviluppo dell'Università, al coordinamento delle attività didattiche e al bilancio partecipa, con voto deliberativo, un numero di studenti, designati dal senato degli studenti, pari alla metà del numero dei presidi, con arrotondamento all'intero superiore

Partecipa alle sedute del senato accademico, a titolo consultivo, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario.

Alle deliberazioni relative alla programmazione dello sviluppo dell'Università possono partecipare, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati interessati alle attività dell'Università che il senato ritiene di sentire.

La rappresentanza dei direttori di dipartimento è stabilita determinando, secondo criteri di affinità culturale ed equilibrio numerico, un numero di accorpamenti di dipartimenti pari a quello delle facoltà. Per ciascun accorpamento il rappresentante dei direttori è eletto da tutti gli afferenti ai dipartimenti accorpati.

Il senato accademico è nominato con decreto del rettore.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, nonché del personale amministrativo e tecnico, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente statuto, a norma del successivo art. 23, attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.

Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico.

Per tutte le questioni che importino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonché il senato degli studenti per quanto di sua pertinenza.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

a) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 22, e le relative modifiche, con le procedure indicate nello stesso art. 22;

b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;

d) destinare, secondo i criteri dettati dal senato accademico, le risorse di cui al punto *e)* del comma 1 dell'art. 10, e sovrintendere al funzionamento dei servizi generali;

e) approvare i contratti e le convenzioni, e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati agli organi e alle strutture di cui al successivo art. 23;

f) deliberare la pianta organica di Ateneo del personale tecnico e amministrativo e di quello dirigente;

g) esprimere parere obbligatorio sugli atti del senato accademico inerenti la programmazione dello sviluppo dell'Università;

h) approvare per quanto di sua competenza, sentito il senato degli studenti, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatto salvo quanto disciplinato da apposite norme legislative;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e dal presente statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi, e, in via straordinaria, quando occorre, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.

Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del senato accademico.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario;

d) tre professori di ruolo di prima fascia;

e) tre professori di ruolo di seconda fascia;

f) tre rappresentanti dei ricercatori;

g) tre rappresentanti degli studenti;

h) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Università con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca. Il contributo deve essere non inferiore ad un ammontare fissato dal consiglio di amministrazione.

I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d), e), f), h)*, nonché di quella indicata alla precedente lettera *g)*, e le relative procedure di elettorato sono fissate, rispettivamente, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento degli studenti.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del rettore.

Art. 12.

Senato degli studenti

1. Il senato degli studenti è un organismo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo.

2. Spetta al senato degli studenti:

a) esprimere parere in merito al regolamento degli studenti e, per quanto di propria competenza, in merito al regolamento generale di Ateneo, al regolamento didattico di Ateneo, e ai regolamenti delle facoltà e delle scuole di specializzazione;

b) formulare al senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di ordinamenti didattici, organizzazione delle attività didattiche, organizzazione di servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari, tutorato, diritto allo studio;

c) proporre le regole generali da applicarsi nell'Ateneo per lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, di cui all'art. 2 del presente statuto, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia;

d) decidere, nell'ambito delle regole generali approvate di cui alla lettera *c)*, i programmi, l'effettiva attuazione delle iniziative e l'utilizzazione delle risorse assegnate.

3. Sulle proposte di cui al punto *b)* del comma 2, il senato accademico deve pronunciarsi con deliberazione motivata.

Le proposte di cui al punto *c)* del comma 2, sono approvate, per le parti di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

4. Il senato degli studenti dura in carica due anni. Esso è composto da quindici membri, di cui un rappresentante per ciascuna facoltà designato dall'insieme dei rappresentanti degli studenti della stessa facoltà. Le modalità di elezione degli altri componenti sono contenute nel regolamento degli studenti. Nello stesso regolamento sono contenute le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato degli studenti.

Art. 13.

Facoltà

1. Sono compiti della facoltà:

a) procedere alla destinazione e alla chiamata dei professori di ruolo dopo aver sentito i dipartimenti interessati;

b) programmare e destinare le risorse didattiche nell'ambito delle deliberazioni assunte a riguardo dal senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati;

c) indirizzare e coordinare le attività didattiche;

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché, sentito il dipartimento di afferenza, autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;

e) deliberare il regolamento di facoltà secondo le procedure di cui all'art. 27 del presente statuto;

f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto di cui al successivo art. 33;

g) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti di cui agli articoli 22, 24 e 25 del presente statuto;

h) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere *a), d), e)*, del primo comma dell'art. 10 del presente statuto;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sono organi delle facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) il consiglio di presidenza.

3. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di presidenza e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà.

Il preside è eletto, dai componenti il consiglio di facoltà, tra i professori di prima fascia, ed è nominato con decreto del rettore.

Il preside dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovato a metà di quello del senato accademico.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge n. 311/58. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del preside sono contenute nel regolamento di facoltà.

Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Il preside vicario è nominato dal rettore.

4. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente comma 1.

Esso è convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, da rappresentanti dei ricercatori e da rappresentanti degli studenti. Il numero dei rappresentanti è fissato dalle norme vigenti al riguardo. Il regolamento di facoltà prevederà a quale tipo di deliberazione potrà partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti; in ogni caso, gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanza, le chiamate e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

I criteri di individuazione delle rappresentanze e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento di facoltà.

5. Il consiglio di presidenza è un organo di coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai corsi di laurea e di diploma istituiti presso la facoltà.

Il consiglio di presidenza è composto da un rappresentante di ciascuna commissione istruttoria permanente eletta dalla facoltà per ciascun corso di laurea o di diploma.

La composizione, le modalità di elezione, il funzionamento e i compiti delle commissioni istruttorie permanenti sono indicati nel regolamento di facoltà.

Il mandato delle commissioni e del consiglio coincide con quello del preside.

Art. 14.

Scuole di specializzazione

1. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento delle singole scuole.

Le scuole prevedono, comunque, un consiglio di scuola e un direttore.

Art. 15.

Dipartimenti

1. Il dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.

Sono compiti del dipartimento:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;

b) svolgere attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni;

c) concorrere, sulla base delle indicazioni dei consigli di facoltà, allo svolgimento delle attività didattiche, soprattutto di quelle relative ai corsi di dottorato di ricerca;

d) deliberare il regolamento di dipartimento secondo le procedure indicato nell'art. 28 del presente statuto;

e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto di cui al successivo art. 33;

f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti di cui agli artt. 22 o 24 del presente statuto;

g) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere *a), d), e)* del primo comma dell'art. 10 e alle lettere *a), b), d)* del primo comma dell'art. 13 del presente statuto;

h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario e ausiliario, dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento.

Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti; le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo.

3. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la giunta.

4. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta, promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il direttore è eletto tra i professori di 1ª fascia dai componenti il consiglio ed è nominato con decreto del rettore.

Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del senato accademico.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge n. 311/58.

Le modalità per la votazione sono contenute nel regolamento di dipartimento.

direttore designa tra i professori di 1ª fascia un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vice direttore è nominato con decreto del rettore.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, sentito il consiglio di dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

5. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento come individuate al precedente comma 1.

Fanno parte del consiglio i professori di ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno parte, inoltre, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento.

Le modalità di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del dipartimento. Il consiglio può delegare specifici poteri alla giunta. Il regolamento di dipartimento prevederà a quale tipo di deliberazione potrà partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti.

6. La giunta è un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo ed il segretario amministrativo.

La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono normati dal regolamento di dipartimento.

Art. 16.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

Le risorse di personale, finanziarie e di spazi, per lo svolgimento dell'attività, devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro.

Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 17.

Centri di servizio

1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione dell'Università, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio, di ateneo o interdipartimentali.

Le proposte di istituzione e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

Art. 18.

Strutture tecniche e amministrative

1. I servizi generali tecnici ed amministrativi dell'Università sono organizzati per divisioni. Le divisioni sono articolate in servizi. Di ogni articolazione organizzativa sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. I responsabili delle divisioni riferiscono al direttore amministrativo ed al rettore. L'organizzazione funzionale delle divisioni e dei servizi è deliberata dal consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere collegiale dei responsabili delle divisioni e dei servizi.

Art. 19.

Comitato per le valutazione della didattica

1. Il comitato per la valutazione della didattica ha il compito di organizzare e sovrintendere al funzionamento di un osservatorio permanente che analizzi e valuti la funzionalità delle strutture didattiche, sulla base di indicatori tratti da studi nazionali e internazionali sull'argomento.

2. Il comitato è composto da un numero uguale di professori di ruolo e di studenti dell'ateneo. I membri sono designati su base elettiva.

Il regolamento generale di ateneo stabilisce la composizione, le norme per l'elezione dei membri e le norme generali di funzionamento del comitato.

Art. 20.

Comitato per le valutazione della ricerca

1. Il comitato per la valutazione della ricerca ha il compito di organizzare e sovrintendere al funzionamento di un osservatorio permanente che analizzi e valuti la funzionalità delle strutture di ricerca, sulla base di indicatori tratti da studi nazionali e internazionali sull'argomento.

2. Il comitato è composto da professori di ruolo e ricercatori dell'ateneo. I membri sono designati su base elettiva.

Il regolamento generale di ateneo stabilisce la composizione, le norme per l'elezione dei membri e le norme generali di funzionamento del comitato.

Art. 21.

Comitato per la valutazione della gestione amministrativa

1. Il comitato per la valutazione della gestione amministrativa dell'Università ha il compito di valutare, anche attraverso verifiche a campione, l'efficacia dell'azione amministrativa, l'efficienza dei servizi, la funzionalità dell'organizzazione amministrativa in genere, sulla base di indici nazionali di riferimento.

2. Il comitato per la valutazione della gestione dell'Università è composto dal direttore amministrativo, o un suo delegato, da un professore di ruolo dell'ateneo, particolarmente esperto in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, da un rappresentante del personale non docente e da un rappresentante degli studenti scelti dal consiglio di amministrazione.

Titolo III

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 22.

Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti.

Esso è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10, 11.

Art. 23.

Centri di spesa

1. È attribuita autonomia finanziaria e di spesa, nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art. 22, ai dipartimenti e, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ai centri di servizio di ateneo.

Titolo IV

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 24.

Regolamento generale di ateneo

1. Il regolamento generale di ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università.

Esso fissa, altresì, le modalità di elezione degli organi centrali di governo di cui al Titolo II e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 26.

2. Il regolamento generale di ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli delle scuole e i consigli di dipartimento.

Esso è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10, 11.

Art. 25.

Regolamento didattico di ateneo

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge sugli ordinamenti didattici, il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia i titoli di cui all'art. 2 del presente statuto.

2. Il regolamento didattico di ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche, ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 11 della legge sugli ordinamenti didattici.

Art. 26.

Regolamento degli studenti

1. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente art. 12, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'Università nei quali, per legge o per statuto, sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

2. Il regolamento degli studenti è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il senato degli studenti, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10, 11.

Art. 27.

Regolamenti delle facoltà e delle scuole di specializzazione

1. I regolamenti delle facoltà e delle scuole di specializzazione disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 24, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono.

Essi, inoltre, in conformità al regolamento didattico di ateneo, disciplinano quanto indicato dall'art. 11, comma 2, della legge sugli ordinamenti didattici.

2. I regolamenti delle facoltà e delle scuole di specializzazione sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai consigli di tali strutture ed emanati con decreto del rettore, secondo le procedure di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10, 11, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 28.

Regolamenti di dipartimenti

1. I regolamenti dei dipartimenti disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di essi e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 24, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono.

2. I regolamenti dei dipartimenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai consigli di tali strutture ed emanati con decreto del rettore, secondo le procedure di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10, 11, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Titolo V

NORME FINALI E COMUNI

Art. 29.

Validità delle deliberazioni

1. L'adunanza degli organi è valida, di norma, quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo; il regolamento generale di ateneo può prevedere deroghe a questa norma.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto, a norma di legge o di statuto.

Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.

Art. 30.

Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

1. I verbali delle adunanze degli organi dell'Università sono pubblici.

È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalità da questa stabilite.

Art. 31.

Norme, modalità e requisiti per le designazioni elettive.

1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.

2. La votazione per l'elezione del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore, dei presidi o dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari rispettivamente dell'Università, della facoltà e del dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

4. La funzione di rettore, preside, direttore di dipartimento, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione, non può essere assunta per più di due mandati consecutivi.

Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.

Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

5. I professori di prima fascia che assumono la funzione di rettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. Ciò vale anche per il prorettore.

I professori e i ricercatori eletti nel consiglio di amministrazione devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

6. I professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo, sono equiparati ai professori associati.

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori.

7. Col termine «personale tecnico ed amministrativo» si intende tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati.

8. Gli studenti eletti negli organi dell'ateneo hanno un mandato di durata biennale.

9. L'elettorato attivo o passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma.

10. Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al 20% degli aventi diritto. Nel caso di percentuale inferiore il numero di rappresentanti è diminuito di un'unità.

11. La mancata designazione delle rappresentanze studentesche e del personale tecnico ed amministrativo non pregiudica la validità della composizione dell'organo.

12. Nessuno può assumere più di una carica negli organi di ogni ordine e grado, salvo che ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, con la sola eccezione di quei rappresentati degli studenti nei consigli di facoltà che sono anche rappresentanti nel senato accademico.

Art. 32.

Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Eventuali diverse disposizioni per motivi di organizzazione didattica, saranno previste nel regolamento generale di ateneo.

2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 33.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10, 11, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà e i dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il senato degli studenti.

Le facoltà e i dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il senato degli studenti, possono sottoporre al senato accademico integrato proposte di modifica del presente statuto.

Su tali proposte il senato accademico integrato deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni.

Art. 34.

Emanazione dello statuto e delle modifiche di statuto

1. Lo statuto e le modifiche di statuto sono emanati dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della Legge 9 maggio 1989, n.168.

Art. 35.

Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di statuto

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma 2.

2. Le modifiche di statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della relativa emanazione.

Art. 36.

Norma abrogativa

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Università le disposizioni legislative e regolamentari, nonché le disposizioni emanate con circolari ministeriali, in contrasto con esso.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 37.

1. Per consentire la successione ordinata dei mandati dei vari organi di governo valgono le seguenti norme:

a) il mandato del rettore, iniziato il 1° novembre 1990, termina il 31 ottobre 1993; il mandato successivo inizierà il 1° novembre 1993 e terminerà il 31 ottobre 1997;

b) il mandato del primo senato accademico eletto ai sensi del presente statuto terminerà il 31 ottobre 1993; il successivo va dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1997;

c) il consiglio di amministrazione in carica continua il suo mandato nella composizione attuale fino al 31 ottobre 1992. Il successivo mandato del consiglio va dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1997; per gli studenti, va dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1995;

d) il mandato dei presidi, successivo all'attuale, scade il 31 ottobre 1995; l'altro va dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1999;

e) il mandato dei direttori di dipartimento, successivo all'attuale, scade il 31 ottobre 1997;

f) il mandato degli studenti nei consigli di facoltà, successivo all'attuale, va dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1995.

2. I mandati eventualmente espletati o in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto non rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.

3. Il regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni del primo senato accademico, del primo consiglio di amministrazione, del primo senato degli studenti, eletti ai sensi del presente statuto, è emanato dal senato accademico nella composizione prevista dall'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

A questo organo spetta anche il compito di definire gli accorpamenti dei dipartimenti ai fini dell'elezione dei direttori di dipartimento nel senato accademico di cui al comma 3, art. 10, del presente statuto.

Per le successive elezioni, le modifiche al regolamento elettorale e alla determinazione degli accorpamenti di cui sopra, saranno deliberate dal senato accademico in carica.

4. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi dell'ateneo, i regolamenti precedentemente approvati ed ancora in vigore. I regolamenti previsti dal presente statuto devono comunque essere emanati entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso.

TABELLA *A*

Facoltà e scuole attualmente istituite nell'Università

Facoltà di economia e commercio.

Facoltà di ingegneria.

Facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di specializzazione per la conservazione di beni archivistici e librari della civiltà monastica.

TABELLA *B*

Dipartimenti attualmente istituiti nell'Università

Dipartimento di economia e territorio.

Dipartimento di filologia e storia.

Dipartimento di filosofia e scienze sociali.

Dipartimento di impresa e lavoro.

Dipartimento di ingegneria industriale.

92A4331

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto rettorale 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 concernente modificazioni all'ordinamento universitario relativamente ai corsi di laurea in chimica e chimica industriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 che ha ulteriormente modificato l'ordinamento universitario relativamente al corso di laurea in chimica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale dell'11 giugno 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Titolo VIII

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Gli articoli 84 e 85 dello statuto dell'Università degli studi di Perugia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 84 *(Ordinamento degli studi)*. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due

semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea in chimica e quello di facoltà per le rispettive competenze stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento.

Triennio propedeutico.

L'attività didattica del triennio è articolata in: aree; ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

A) Area matematica (240 ore totali):
istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area di fisica (180 ore totali):
fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):
chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):
chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):
chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):
chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola nei seguenti tre indirizzi:

indirizzo di chimica inorganica e dei materiali, suddiviso in due distinti orientamenti: teorico, applicativo;

indirizzo di chimica fisica;

indirizzo di chimica organica.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati della lista che segue.

L'indirizzo di chimica inorganica e dei materiali ha un insegnamento fondamentale comune ai due orientamenti con il rispettivo laboratorio e uno fondamentale di orientamento (con il relativo corso di laboratorio) per ciascuno dei due orientamenti.

Indirizzo di chimica inorganica e dei materiali.

I corsi fondamentali comuni ai due orientamenti sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

I corsi fondamentali per l'orientamento teorico sono:

3) chimica inorganica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi fondamentali per l'orientamento applicativo sono:

3) chimica dei materiali;

4) laboratorio di chimica dei materiali.

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso) e quelli di chimica dei materiali e laboratorio di chimica dei materiali.

Indirizzo di chimica fisica.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);

2) chimica fisica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Indirizzo di chimica organica.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);

2) chimica organica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Lista dei corsi opzionali:

1) chemiometria;

2) chimica analitica strumentale;

3) chimica biorganica;

4) chimica computazionale;

5) chimica dei composti di coordinazione;

6) chimica dei composti eterociclici;

7) chimica dell'ambiente;

8) chimica delle sostanze organiche naturali;

9) chimica dello stato solido;

10) chimica fisica ambientale;

11) chimica fisica dei materiali;

12) chimica fisica organica;

13) chimica industriale;

14) chimica metallorganica;

15) chimica organica fisica;

16) chimica organica industriale;

17) chimica per la conservazione dei beni culturali;

18) chimica teorica;

19) cinetica chimica e dinamica molecolare;

20) cristallochimica;

21) elettrochimica;

22) fotochimica;

23) meccanismi di reazione in chimica inorganica;

24) meccanismi di reazione in chimica organica;

25) metodi fisici in chimica inorganica;

26) metodi fisici in chimica organica;

27) radiochimica;

28) sintesi e tecniche speciali inorganiche;

29) sintesi e tecniche speciali organiche;

30) spettroscopia molecolare;

31) stereochimica;

32) storia della chimica;

33) strutturistica chimica;

34) termodinamica chimica.

Gli studenti potranno scegliere i corsi opzionali tra quelli effettivamente attivati che figureranno in un apposito elenco predisposto annualmente nel manifesto degli studi a cura del consiglio di corso di laurea.

Tale elenco potrà includere anche insegnamenti impartiti in altri corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e in altre facoltà.

Gli studenti hanno facoltà di includere tra gli opzionali anche i corsi fondamentali di indirizzi diversi da quello prescelto. Il corso fondamentale e il corrispondente corso di laboratorio che sono sostitutivi di due corsi opzionali comportano due esami distinti.

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea il consiglio di corso di laurea deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione e sugli esami e le frequenze che possano essere convalidati.

Art. 85 (*Esame e diploma di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 luglio 1992

Il rettore: DOZZA

92A4343

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 20 marzo 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze geologiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 dicembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Articolo unico

Nell'art. 96 relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la parte riguardante il corso di laurea in scienze geologiche è soppressa ed è sostituita dai seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento del suddetto corso di laurea, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Art. 97. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e non meno di otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore. Ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

Triennio di base

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9, 10 esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11, 12 esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14 esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15, 16 esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18 esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito dei singoli consigli di corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico o, se organizzato come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Art. 97 *(Biennio di applicazione)*. — Il biennio di applicazione è distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore di cui cinque caratterizzanti.

Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalle facoltà. Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi. Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) Indirizzo geologico paleontologico:

discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;

2) paleontologia II;

3) micropaleontologia;

4) sedimentologia;

5) geologia stratigrafica;

lista delle discipline facoltative:

1) paleoecologia;

2) paleoclimatologia;

3) paleontologia vegetale;

4) paleobiogeografia;

5) geologia del quaternario;

6) paleontologia del quaternario;

7) geologia strutturale;

8) geologia marina;

9) geologia storica;

10) fotogeologia;

11) paleontologia stratigrafica;

12) stratigrafia;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) biostratigrafia;
15) petrografia del sedimentario;
16) mineralogia dei sedimenti;
17) oceanografia;
18) geologia del cristallino;
19) vulcanologia;
20) geologia degli idrocarburi;
21) geofisica marina.

B) Indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico:

discipline caratterizzanti:
1) chimica fisica;
2) cristallografia;
3) petrologia;
4) giacimenti minerari;
5) vulcanologia;

lista delle discipline facoltative:
1) geochimica nucleare;
2) mineralogia dei sedimenti;
3) analisi mineralogiche;
4) mineralogia applicata;
5) prospezioni geochimiche;
6) geotermia;
7) rilevamento petrografico - giacimentologico;
8) petrografia applicata;
9) geologia regionale;
10) esplorazione geologica del sottosuolo;
11) analisi geochimiche;
12) petrologia del metamorfico;
13) geochimica applicata;
14) cristallochimica;
15) mineralogia sistematica;
16) minerogenesi;
17) geologia dei combustibili fossili;
18) giacimenti di idrocarburi;
19) prospezione geomineraria;
20) prospezioni geofisiche.

Art. 98. — Gli studenti saranno ammessi a sostenere l'esame di laurea dopo aver superato non meno di ventiquattro esami ed un colloquio di lingua inglese.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi che comporta lo svolgimento di un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 20 marzo 1992

Il rettore

92A4344

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 10 settembre 1992, prot. n. 3206/92/7.83.

Indirizzi applicativi riguardanti la disciplina delle assunzioni e dei trasferimenti di personale a seguito dell'art. 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale del personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato - Direzione generale

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo)

Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno)

Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite Unioncamere)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'Istituto superiore di sanità - Servizi amministrativi e del personale

All'I.S.T.A.T. - Direzione generale

All'A.N.C.I. - Direzione generale

All'U.P.I. - Direzione generale

Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento affari giuridici e legislativi
Ufficio del coordinamento amministrativo

Ai fini di una uniforme applicazione delle disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, e per dare risposta ai numerosi quesiti, da più parti formulati, sulla portata della medesima normativa, si ritiene opportuno fornire, nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento conferiti al Dipartimento della funzione

pubblica dall'art. 27 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983, d'intesa con il Ministero del tesoro, le indicazioni di seguito riportate.

Il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 all'art. 2, comma 1, dispone che: «Le amministrazioni, soggette alle limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative».

Anzitutto si precisa che la disciplina in oggetto riguarda le assunzioni di ruolo a tempo indeterminato. Pertanto, rientrano nel divieto tutte quelle fattispecie assuntive previste e disciplinate dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni. Risultano bloccate le assunzioni che potevano essere disposte direttamente dalle singole amministrazioni e cioè:

a) quelle relative ad una quota consentita delle cessazioni dal servizio verificatesi dal 1° gennaio dell'anno precedente e non coperte;

b) quelle relative alle categorie protette, consentite dall'art. 1, comma 8, della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

c) quelle per i profili relativi alla tutela dell'handicap, degli anziani e dell'infanzia, consentite dall'art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, confermato per l'anno 1992 dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412;

d) quelle che precedentemente potevano essere disposte senza particolari limiti dalle amministrazioni richiamate dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Vengono di conseguenza meno la facoltà di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa alla emanazione di decreti autorizzativi di assunzioni di personale ai sensi dell'art. 2 della richiamata legge n. 554/1988 nonché quella delle regioni nei casi previsti dall'art. 5 della legge n. 554/1988.

Si precisa, inoltre, che la clausola contenuta nell'art. 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 «con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative», deve essere intesa come riferita a quelle particolari disposizioni legislative che, emanate nell'arco temporale che va dalla vigenza della legge 29 dicembre 1988, n. 554, alla data dell'11 luglio 1992, hanno riconosciuto a favore di singole amministrazioni speciali facoltà assuntive in deroga ai limiti posti dalla legge n. 554/1988. Detta fattispecie ricorre nel caso della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativa al Ministero delle finanze, della legge 26 ottobre 1991, n. 321, relativa al Ministero di grazia e giustizia, nonché della legge 28 febbraio 1992, di conversione del decreto-legge n. 9 del 18 gennaio 1992, relativa al Ministero dell'interno.

Sono consentite le assunzioni di personale sanitario delle UU.SS.LL. (medici, infermieri, ecc.), così come previsto nel comma 1 dell'art. 1, della legge n. 554/1988.

Risulta, perciò, che in materia di assunzioni negli uffici pubblici, la normativa già vigente, che è costituita dal complesso delle disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché dalle leggi 24 aprile 1989, n. 144, 28 febbraio 1990, n. 37, 29 dicembre 1990, n. 407 e legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sospesa.

In forza dell'art. 2 del decreto-legge n. 333/1992, convertito con legge n. 359/1992 sono sospese, quindi, tutte le assunzioni di personale per il prosieguo del 1992.

Al contrario, sono consentite le assunzioni a tempo determinato, comunque denominate, quali:

a) quelle fino a sessanta giorni previste dall'art. 10-*bis* della legge n. 144/1989, nei limiti di spesa media annuale dell'ultimo triennio;

b) quelle dei progetti speciali occupazionali, ex art. 7 della legge n. 554/1988 e quelle per progetti finalizzati, ex art. 26 della legge n. 67/1988;

c) quelle a contratto.

A proposito, si ricorda che i settori di attività nei quali si possono sviluppare i progetti sono indicati nell'art. 7 della legge n. 554/1988 già citata e che con successivi decreti riportati nella circolare 31 gennaio 1992 del Dipartimento della funzione pubblica (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 28 febbraio 1992) detti settori sono stati ampliati.

Sono, inoltre, consentiti i trasferimenti sia per la mobilità prevista dalle vigenti normative contrattuali che per quella disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988, trattandosi di movimenti di personale già in servizio, rispetto ai quali l'amministrazione cedente non può sostituire il dipendente trasferito.

Infine, si precisa che le assunzioni previste nei decreti autorizzativi emessi, in data anteriore a quella del decreto-legge n. 333/1992, da questa Presidenza, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 554/1988 e dalle regioni, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge e non ancora eseguiti, possono essere effettuate, tenendo presente, tra l'altro, che detti decreti per gli enti locali non costituiscono autorizzazione di spesa. Rientrano in questa fattispecie le assunzioni di personale direttivo già vincitore dei corsi concorsi di reclutamento svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Peraltro, per le assunzioni da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, si specifica che possono essere portate a compimento solo quelle per le quali l'avvio a selezione da parte del competente ufficio circoscrizionale del lavoro abbia avuto inizio anteriormente all'11 luglio 1992.

Ulteriori informazioni saranno fornite, a richiesta, dal Dipartimento della funzione pubblica - Servizio VIII - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma.

Gli organi di controllo sono invitati a vigilare sulla corretta applicazione della normativa sopra richiamata.

p. *Il Ministro:* SACCONI

92A4248

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 346, recante: «Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia».

Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 346, recante: «Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 25 luglio 1992.

92A4359

Mancata conversione del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante: «Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico».

Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante: «Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 25 luglio 1992.

92A4360

Mancata conversione del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie».

Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 25 luglio 1992.

92A4361

Decadenza di notaio dalla nomina

Con decreto ministeriale 17 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1992, il dott. Lorefice Paolo è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaio per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Orbetello, distretto notarile di Grosseto.

92A4350

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alle scuole elementari di Montecerboli e di Serrazzano ad accettare una donazione

Con decreto n. 1203/I del 18 maggio 1992 del prefetto della provincia di Pisa la direttrice didattica del circolo di Pomarance è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore Sterm 14 del valore di L. 500.000 in favore delle scuole di Montecerboli e di un televisore Mivar 20-L1 del valore di L. 500.000 in favore delle scuole di Serrazzano disposta dai genitori degli alunni.

92A4351

Autorizzazione alla direzione didattica di Castelfranco Veneto ad accettare una donazione

Con decreto n. 7881/92/2 del 4 giugno 1992 del prefetto della provincia di Treviso, il direttore didattico del 3° circolo di Castelfranco Veneto è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore Saba - modello Rob, con telecomando del valore di L. 680.000 disposta dalla s.n.c. Marti Color, in persona del suo legale reppresentante sig. Marchetti Luigi.

92A4352

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Disposizioni normative delle Comunità europee in applicazione del regolamento CEE n. 1432/92 e della decisione n. 92/285/CECA che proibiscono il commercio tra le predette Comunità europee e le Repubbliche di Serbia e Montenegro.

Si comunica che con regolamento CEE n. 2656/92 del Consiglio dell'8 settembre 1992 sono state emanate disposizioni concernenti talune modalità tecniche connesse con l'applicazione del regolamento CEE n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro. L'art. 1 stabilisce che «l'esportazione nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina e nella Repubblica di Croazia, nonché nel territorio dell'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia di tutte le merci e i prodotti originari o provenienti dalla Comunità è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione preventiva di esportazione verso queste Repubbliche o questo territorio, la quale deve essere rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri» (per l'Italia Ministero del commercio con l'estero D.G.I.E.). L'obbligo della preventiva autorizzazione all'esportazione, ai sensi dell'art. 4, non si applica «alle operazioni di esportazione:

a) derivanti da contratti o modifiche di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora la loro esecuzione abbia avuto inizio anteriormente a tale data;

b) che comprendono prodotti alimentari o merci e prodotti destinati a scopi strettamente medici, ad esigenze umanitarie essenziali o ad attività connesse con Unprofor, con la Conferenza sulla Jugoslavia o con la Missione di sorveglianza della Comunità europea;

c) il cui valore unitario sia inferiore a ECU 1.000.

L'eccezione menzionata alla lettera *a)* cessa di essere applicabile a decorrere dal 1° novembre 1992».

Parimenti il Consiglio CECA ha adottato la decisione n. 92/470/CECA dell'8 settembre 1992 relativa a talune modalità tecniche connesse con l'applicazione della decisione n. 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

Prescrizioni ed eccezioni sono in linea a quelle contemplate nel menzionato regolamento CEE.

Le procedure applicative sia del regolamento CEE sia della decisione CECA sono fissate nell'apposito regolamento della Commissione n. 2725/92 del 18 settembre 1992.

Per una puntuale verifica delle prescrizioni e procedure si rinvia ai seguenti provvedimenti comunitari:

Regolamento CEE n. 2656/92 del Consiglio dell'8 settembre 1992 - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 266 del 12 settembre 1992;

decisione del Consiglio CECA n. 92/470 dell'8 settembre 1992 - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 266 del 12 settembre 1992;

Regolamento della Commissione n. 2725/92 del 18 settembre 1992 relativo all'applicazione del regolamento e della decisione citati - Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 276 del 19 settembre 1992.

92A4380

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali dell'8 settembre 1992 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 settembre 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 1992 è di L. 96,11, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 15 marzo 1993 è di L. 92,21 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1993 è di L. 85,95, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A4381

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di fisica I;
fisica terrestre.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di ingegneria:

ingegneria del territorio.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esercitazioni di analisi chimica quantitativa.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4382

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 22 maggio 1992 recante: «Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seno al consiglio di amministrazione nella composizione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 25 maggio 1992).

Nel decreto ministeriale 22 maggio 1992, citato in epigrafe, concernente l'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seno al consiglio di amministrazione nella composizione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'art. 6, riportato alla pag. 12 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, tra i componenti la commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, dove è scritto: «Giuliano ing. Sebastiano, ispettore antincendi *direttore*.», leggasi: «Giuliano ing. Sebastiano, ispettore antincendi *coordinatore*.».

92A4390

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante: «Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa "Cantina sociale cooperativa di Cerveteri" a r.l., in Cerveteri, e nomina del commissario governativo». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 22 agosto 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 31, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., costituita il 14 settembre *1991* per rogito notaio ...», si legga: «... costituita il 14 settembre *1961* per rogito notaio ...».

92A4354

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 2 5 0 9 2 *

L. 1.200